

Art. 316. — La misura delle tasse per gli iscritti è fissata per ogni anno di corso come segue:

tassa iscrizione	L. 18.000
soprattassa esami profitto	» 7.000
contributo riscaldamento	» 10.000
contributo attiv. sport. e ass.	» 1.000
contributo ass. infortuni	» 300

I contributi sono determinati di anno in anno dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentito il consiglio di facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 317. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

- 1) embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
- 2) fisiologia dell'apparato stomatognatico;
- 3) farmacologia clinica;
- 4) patologia odontostomatologica;
- 5) chirurgia odontostomatologica;
- 6) odontoiatria conservativa;
- 7) radiologia odontostomatologica;
- 8) stomatologia preventiva;
- 9) ortognatodonzia;
- 10) odontotecnica;
- 11) semeiotica ortognatodontica;
- 12) cefalometria clinica;
- 13) pedodonzia;
- 14) metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
- 15) pediatria auxologica applicata;
- 16) paradontologia;
- 17) chirurgia ortognatodontica;
- 18) genetica applicata;
- 19) statistica applicata alla ricerca scientifica;
- 20) medicina legale e delle assicurazioni in odontostomatologia.

Esercitazioni cliniche, di laboratorio e di cefalometria.

La didattica del 1° anno di corso è particolarmente dedicata alla preparazione stomatologica di base, essenziale alla formazione dello specialista in ortognatodonzia.

Art. 318 - *Proposta di suddivisione delle materie di insegnamento nei tre anni di corso:*

1° Anno:

- 1) embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;
- 2) fisiologia dell'apparato stomatognatico (I anno biennale);
- 3) farmacologia clinica;
- 4) patologia odontostomatologica;
- 5) chirurgia odontostomatologica;
- 6) odontoiatria conservativa;
- 7) radiologia odontostomatologica;
- 8) stomatologia preventiva;
- 9) ortognatodonzia (I anno triennale);
- 10) odontotecnica;
- 11) esercitazioni cliniche;
- 12) esercitazioni di laboratorio.

2° Anno:

- 1) fisiologia dell'apparato stomatognatico (II anno biennale);
- 2) semeiotica ortognatodontica;
- 3) ortognatodonzia (II anno triennale);
- 4) cefalometria clinica (I anno biennale);

- 5) pedodonzia;
- 6) metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
- 7) pediatria auxologica applicata;
- 8) paradontologia;
- 9) esercitazioni cliniche;
- 10) esercitazioni di laboratorio.

3° Anno:

- 1) ortognatodonzia (III anno triennale);
- 2) cefalometria clinica (II anno biennale);
- 3) chirurgia ortognatodontica;
- 4) genetica applicata;
- 5) statistica applicata alla ricerca scientifica;
- 6) medicina legale e delle assicurazioni in odontostomatologia;
- 7) esercitazioni cliniche;
- 8) esercitazioni di laboratorio;
- 9) esercitazioni di cefalometria clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1980
Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 331

LEGGE 11 febbraio 1980, n. 18.

Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di lire 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a lire 180.000 mensili dal 1° gennaio 1981 e a lire 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera a-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

La medesima indennità è concessa agli invalidi civili minori di diciotto anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate.

Sono esclusi dalle indennità di cui ai precedenti commi gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto.

Art. 2.

Il Ministro della sanità, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio sanitario nazionale, determina con proprio decreto la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste dalla legge 30 marzo 1971, n. 118; eventuali modifiche e variazioni sono apportate con decreto del Ministro stesso entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Gli invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, già riconosciuti tali all'entrata in vigore della presente legge, i quali ritengano di essere nelle condizioni previste all'articolo 1, sono, a domanda, sottoposti a visita di accertamento, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, dalle commissioni sanitarie provinciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Per gli invalidi civili non ancora riconosciuti all'entrata in vigore della presente legge, all'atto dell'accertamento sanitario di cui all'articolo 6 della legge 30 marzo 1971, n. 118, le commissioni sanitarie accertano l'esistenza o meno dei requisiti che danno diritto all'indennità di accompagnamento prevista dal precedente articolo 1.

I minori di anni 18 che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge vengono sottoposti ad accertamento sanitario, presso le Commissioni sanitarie di cui all'articolo 7 e seguenti della citata legge 30 marzo 1971, n. 118, entro sei mesi dalla presentazione della domanda prodotta da chi ne cura gli interessi.

Il diritto all'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la domanda.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1980

PERTINI

COSSIGA — ROGNONI —
ALTISSIMO — SCOTTI —
PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

LEGGE 11 febbraio 1980, n. 19.

Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da invalidità contemplate nella tabella E, lettere A, n. 2, e A-bis, n. 3, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è concessa una indennità per una volta tanto nelle seguenti misure:

lettera A, n. 2, lire 40.000.000;

lettera A-bis, n. 3, lire 25.000.000.

Per il personale militare di leva titolare di pensione o assegno privilegiato per le invalidità di cui al precedente comma l'indennità prevista dal comma stesso è aumentata dell'importo corrispondente all'equo indennizzo stabilito dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e successive modificazioni ed integrazioni, per i militari di truppa.

Art. 2.

Per le particolari cure fisioterapiche e per la occorrente dotazione di attrezzature tecniche per i mutilati e gli invalidi per servizio ascritti alla tabella E, lettera A, n. 2, è concessa un'indennità speciale nella misura mensile di lire 250.000.

Detta indennità è corrisposta nella misura di lire 100.000 mensili agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, n. 3.

Art. 3.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella E, lettere A, n. 2, e A-bis, n. 3, sono rimborsate dall'amministrazione le spese di viaggio, comprese quelle relative all'accompagnatore, per interventi, prestazioni e visite di controllo presso istituti rieducativi o assistenziali anche all'estero ove tali non esistano nel territorio nazionale.

Le spese di degenza e cura in detti istituti, sino a quando non saranno a carico dell'unità sanitaria locale, sono anticipate dall'amministrazione, salvo recupero, nel limite di quattro quinti, mediante ritenute operate sulle indennità di cui al precedente articolo 2 e all'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

Art. 4.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella E, lettera A, n. 2, fermo restando il diritto ad un secondo accompagnatore militare secondo le modalità previste all'articolo 3, sesto comma, della legge 25 luglio 1975, n. 361, compete, limitatamente ai periodi di non degenza presso istituti di cura, l'assegnazione di un terzo accompagnatore.